

# Zoc Informa

19 settembre 2013

## La legge di delegazione europea. Cosa cambierà nei prossimi mesi.

### In questo numero

- 1 La legge di delegazione europea. Cosa cambierà nei prossimi mesi.
- 3 Nuovi flussi di ingresso per la partecipazione ai corsi professionali ed ai tirocini formativi
- 3 L'ingresso della Croazia nell'Unione Europea: nuove disposizioni e conseguenze.
- 5 Nuova procedura di apt presso lo Sportello Unico della Prefettura di Roma

Con la **Legge 6 agosto 2013, n. 96**, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, legge di **Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013**, ed entrata in vigore il 4 settembre u.s. il Governo si appresta a varare, nei prossimi mesi, una serie di decreti legislativi di attuazione o di modifica di decreti già in vigore secondo le disposizioni contenute in alcune interessanti Direttive europee. Riportiamo di seguito quali sono le varie modifiche sulle quali torneremo nei prossimi mesi quando le modifiche acquisteranno valore pieno.

**Recepimento della Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.** All'articolo 5 della legge 96/2013 il Governo viene invitato a disporre le misure necessarie per l'attuazione di una importante direttiva in materia di tratta di esseri umani e di protezione degli stessi. In particolare il Governo viene richiamato a dare attuazione ad alcuni criteri specifici quali in particolare:

- la previsione di misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela;
- la definizione di meccanismi determinati affinché i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate; siano adeguatamente informati sui loro diritti incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; in ogni decisione presa nei loro confronti sia considerato come criterio preminente il superiore interesse del minore determinato con adeguata procedura;
- una riformulazione della definizione di "persone vulnerabili" che tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere.

### ***Cos'è la legge di delegazione europea?***

*La legge di delegazione europea e la legge europea sono i due strumenti introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 per regolamentare in maniera più organica il sistema di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano all'ordinamento dell'Unione Europea.*

*la legge di delegazione europea, si limita a porre in essere le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, mentre la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione, volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea (procedure di infrazione).*

**Recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.** All'articolo 6 della legge 96/2013 il Governo viene vincolato a dare attuazione alla direttiva che modifica la precedente direttiva 2003/109/CE sul **rilascio del pds lungo soggiornanti**. In particolare **nella direttiva di modifica viene autorizzato il rilascio ai beneficiari di protezione internazionale (rifugiato – protetto sussidiario)**. Più in particolare il Governo viene richiamato a seguire criteri specifici quali:

- introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato;
- prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il calcolo del periodo di soggiorno necessario ai fini del rilascio del pds lungo periodo (5 anni), sia effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale;
- prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo venga calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui possono trovarsi i beneficiari di protezione internazionale.

**Recepimento direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.** Con l'articolo 7, la legge di delegazione richiama il governo ad applicare la direttiva di modifica alla già esistente procedura di riconoscimento della protezione internazionale. In questo caso il Governo viene richiamato a seguire, oltre ai principi ed ai criteri della direttiva stessa, anche principi e criteri direttivi specifici quali:

- mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa in vigore;
- uniformare gli status giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare;
- disciplinare gli istituti del diniego, dell'esclusione e della revoca dello status di protetto sussidiario anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria;
- introdurre uno strumento di programmazione delle attività e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.

## Nuovi flussi di ingresso per la partecipazione ai corsi professionali ed ai tirocini formativi

Con il Decreto del 16 luglio 2013, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 199 del 26 agosto 2013 di **Determinazione del contingente annuale 2013, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi**, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha stabilito il **limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio – 2013**. Le quote sono così individuate:

- **5000 unità** per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati;
- **5.000 unità** per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Le quote sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome. In particolare: il Lazio, come la Liguria e le Marche, ha a disposizione 300 unità; l'Emilia Romagna, la Lombardia ed il Veneto 800; Friuli, Toscana e Piemonte, 400.

## L'ingresso della Croazia nell'Unione Europea: nuove disposizioni e conseguenze.

**Dal 1° luglio 2013 l'Unione Europea si compone di un altro Paese membro**, la Croazia, portando così a **28** il numero complessivi degli Stati membri. Il processo di adesione all'UE prevede una procedura complessa. Il Paese che richiede l'adesione deve soddisfare i cd. "criteri di Copenaghen", che riguardano l'economia di mercato, la stabilità della democrazia, lo stato di diritto e l'adozione di tutta la legislazione europea, nonché dell'Euro.

Con la Circolare congiunta del 2 luglio 2013, dal Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, vengono indicate le **linee operative** e le conseguenze relative all'ingresso nell'UE dei cittadini della Croazia.

L'ingresso in UE determina intanto l'applicazione della normativa già vigente in Italia in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'UE prevista dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. **L'accesso al mercato del lavoro autonomo non è soggetto ad alcuna limitazione o vincolo**. Più in particolare invece, per quanto riguarda **l'accesso al mercato del lavoro subordinato, l'Italia ha deciso di avvalersi del regime transitorio**, già predisposto in passato a seguito dell'ingresso di altri Paesi (ad es. Romania e Bulgaria). Il regime transitorio verrà predisposto per i primi 2 anni, al termine dei quali potrebbe essere liberalizzato completamente in considerazione delle valutazioni che si faranno una volta scaduto il termine. Non tutte le attività lavorative sono precluse ad un accesso libero.

### Elenco dei Paesi membri dell'Unione Europea ed anno di adesione:

Austria (1995)  
 Belgio (1952)  
 Bulgaria (2007)  
 Cipro (2004)  
 Croazia (2013)  
 Danimarca (1973)  
 Estonia (2004)  
 Finlandia (1995)  
 Francia (1952)  
 Germania (1952)  
 Grecia (1981)  
 Irlanda (1973)  
 Italia (1952)  
 Lettonia (2004)  
 Lituania (2004)  
 Lussemburgo (1952)  
 Malta (2004)  
 Paesi Bassi (1952)  
 Polonia (2004)  
 Portogallo (1986)  
 Regno Unito (1973)  
 Repubblica ceca (2004)  
 Romania (2007)  
 Slovacchia (2004)  
 Slovenia (2004)  
 Spagna (1986)  
 Svezia (1995)  
 Ungheria (2004)

In particolare le prestazioni lavorative altamente qualificate, quelle relative al settore della ricerca, i lavori di tipo stagionale, ed anche i lavori di tipo domestico.

Ne consegue quanto segue:

i datori di lavoro che intendono procedere all'assunzione di lavoratori croati appartenenti ad una delle categorie per le quali non c'è una limitazione lavorativa dovranno rispettare solo gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro;

saranno archiviate le domande per accesso alle quote flussi, qualora fossero già state presentate prima del 1° luglio u.s.

saranno archiviate anche le domande presentate nella procedura di emersione del lavoro irregolare 2012 per i settori liberalizzati. Per gli altri settori, invece, la procedura prevede comunque la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, assolvendo quest'ultimo anche la funzione di comunicazione obbligatoria, senza necessità del successivo rilascio del permesso di soggiorno;

**Il regime transitorio prevede una procedura semplificata per l'autorizzazione al lavoro che prevede la sola richiesta di parere da parte della Direzione Territoriale del Lavoro.** Una volta autorizzata l'attività, al datore di lavoro verrà rilasciato il nulla osta al lavoro dallo Sportello Unico della provincia dove sarà svolta l'attività lavorativa, senza procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Anche in questo caso, l'assunzione del lavoratore seguirà gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro;

Il lavoratore croato dovrà richiedere l'iscrizione anagrafica al Comune, previa esibizione del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione;

le restrizioni non saranno in ogni caso applicabili ai cittadini croati che, risultino già occupati regolarmente alla data di ingresso in UE, 1° luglio 2013 o se, successivamente, risultino occupati regolarmente per un periodo non inferiore a 12 mesi.

## Nuova procedura di prenotazione apt presso lo Sportello Unico della Prefettura di Roma

La prefettura di Roma – **Sportello Unico Immigrazione** ha comunicato la **nuova procedura telematica attraverso cui è possibile richiedere un apt presso i loro uffici.**

E' possibile richiedere un appuntamento per i seguenti procedimenti:

1. **procedura di ricongiungimento familiare** (solo per la consegna della documentazione richiesta). Lo SUI raccomanda di effettuare la prenotazione solo dopo avere ottenuto l'attestazione di idoneità alloggiativa e comunque lasciando trascorrere almeno due mesi dall'invio della domanda telematica di rilascio NO, al fine di consentire alla Questura di rilasciare il parere di competenza prima dell'appuntamento.
2. **Ritiro nulla osta lavoro** (decreto flussi - stagionali- conversioni)

### Cos'è lo Sportello Unico per l'Immigrazione?

Lo Sportello è stato istituito in base all'art. 18 della legge "Bossi-Fini" 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

E' presente presso ogni Prefettura–Ufficio territoriale del governo per la trattazione delle pratiche relative alle seguenti procedure:  
prima assunzione dei lavoratori stranieri;  
ricongiungimento familiare;  
test di conoscenza della lingua italiana.

3. **Emersione lavoro irregolare per la consegna della documentazione richiesta e firma del contratto di Soggiorno.** La prenotazione può essere fatta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, per la validità della convocazione è necessario che si presentino entrambi allo Sportello nella data prenotata.
4. **Procedura di primo ingresso per i cittadini stranieri che hanno ottenuto il visto e sono entrati in Italia.** Per la procedura di primo ingresso potranno effettuare la prenotazione solo i cittadini stranieri che hanno ritirato il visto e sono entrati in Italia. Nel caso in cui il primo ingresso riguardi più persone di un nucleo familiare, per il quale sia stata fatta un'unica domanda di ricongiungimento è sufficiente effettuare una sola prenotazione indicando il codice domanda (RM.....) e la data di nascita del richiedente e non quella dei beneficiari.
5. **Informazioni** Per le informazioni è possibile prendere appuntamento solo per avere notizie in merito alle domande effettuate. Per le informazioni a carattere generale consultare il sito della Prefettura di Roma o inviare una e-mail all'indirizzo: [immigrazione.pref\\_roma@interno.it](mailto:immigrazione.pref_roma@interno.it).

In ogni caso, **il sistema permetterà di fissare l'appuntamento SOLO per i procedimenti "in convocazione"**, ovvero per i procedimenti per i quali lo Sportello ha già completato l'attività istruttoria.

Per questo motivo, non sarà rilasciato alcun appuntamento per l'utente che accede al sistema e richiede un apt ma la pratica non è stata ancora completamente istruita e non è pronta quindi per la definizione. Se la pratica è convocabile, una volta effettuato l'accesso al Sistema e richiesto l'apt, apparirà la seguente comunicazione: "*la tua pratica è lavorata*". Questo permette di effettuare la convocazione per la definizione dell'istanza.

Nel caso in cui il codice domanda o la data di nascita sono errati o non sono stati ancora inseriti dallo Sportello Unico appare la scritta '*pratica non trovata*'.

In quest'ultimo caso, quindi, la pratica non è pronta per la convocazione ma si può accedere alla sezione '*i miei contatti*', e comunicare l'indirizzo e-mail al quale ricevere la comunicazione per prenotare l'appuntamento.

N.B.: *pratica in lavorazione* vuol dire che non c'è ancora il parere della Questura o della DTL, oppure c'è un parere negativo di cui riceverai comunicazione dallo Sportello.

Se vi sono difficoltà nelle operazioni di prenotazione, si potrà inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: [immigrazione.pref\\_roma@interno.it](mailto:immigrazione.pref_roma@interno.it), indicando i dati anagrafici e il codice identificativo dell'istanza (RM.....) e specificando le problematiche incontrate.